

Delibera n. **245/2014** del Consiglio di Amministrazione del **21/11/2014**

pag. 1/8

OGGETTO: Approvazione convenzione con spin-off GeolnTech srl.			
N. o.d.g.: 06/02	Rep. n. 245/2014	Prot. n. 32336	UOR: Servizio Ricerca e Relazioni internazionali

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X				Bonita CLERI	X			
Massimo BERLONI	X				Tonino PENCARELLI	X			
Vittorio LIVI				X	Mary Cruz BRAGA	X			
Tiziana PRIMORI				X	Veronica GNAGNARELLA				X
Massimo BALDACCI	X				Chiara SISTI				X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Luigi Botteghi.

Collegio dei Revisori dei conti			
Nome	Pres.	Ass.g.	Ass.
Dott.ssa Maria Luisa DE CARLI, Presidente	X		
Dott.ssa Gerardina MAIORANO	X		
Dott. Vincenzo GALASSO		X	

In data 16 dicembre 2013 il prof. Alberto Renzulli e il prof. Francesco Veneri, entrambi afferenti al DiStEVA, hanno presentato al Rettore la richiesta di costituzione dello spin-off GeolnTech srl. La richiesta (prot. 34909 del 16.12.2013) era corredata, come richiesto dal vigente *Regolamento per la costituzione di Spin-off dell'Università e per la partecipazione del personale dell'Ateneo alle attività degli stessi*, dalla delibera con parere positivo del Dipartimento di afferenza dei proponenti (delibera del Consiglio del DiStEVA n. 150 del 03.12.2013).

La Commissione Spin-off dell'Ateneo ha espresso parere positivo alla costituzione della società spin-off GeolnTech srl.

Il Senato Accademico, con delibera n. 18 del 21 gennaio 2014, ha espresso parere positivo e il Consiglio di Amministrazione ha approvato con delibera n. 20 del 24 gennaio 2014 la costituzione dello spin-off GeolnTech srl.

Lo spin-off si è regolarmente costituito, in data 12 maggio 2014, come trasformazione della pre-esistente società G.E.S.T. – Geo Energy Solution & Technologies S.R.L.S.

Il Consiglio di Dipartimento del DISTEVA, Dipartimento di afferenza dei proponenti, ha approvato con delibera n. 123 del 29 ottobre 2014 il testo della convenzione con lo spin-off, che si propone ora all'approvazione del CdA.

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012;
- Visto il Regolamento per la costituzione di Spin-Off dell'Università e per la partecipazione del personale dell'Ateneo alle attività degli stessi, emanato con D.R. n. 259/2013 del 5 giugno 2013 ed entrato in vigore il 12 giugno 2013;

Delibera n. **245/2014** del Consiglio di Amministrazione del **21/11/2014**

pag. 2/8

-
- Vista la richiesta di costituzione della società GeoInTech srl come spin-off dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo presentata dal prof. Alberto Renzulli e dal prof. Francesco Veneri (prot. 34909 del 16 dicembre 2013);
 - Vista la delibera del DiSTeVA n. 150 del 3 dicembre 2013 "Proposta di costituzione dello spin-off GeoInTEch srl" che esprime parere favorevole;
 - Vista la lettera prot. 34979 del 17 dicembre 2013, con la quale il Rettore chiede ai Direttori dei Dipartimenti di area scientifica di segnalare due terne di nomi tra le quali individuare i componenti della Commissione spin-off, così come previsto dall'art. 10 comma 2 del Regolamento citato sopra;
 - Vista l'indicazione delle suddette terne, pervenuta via email al KTO (prot. 472 del 10 gennaio 2014);
 - Vista la lettera di nomina al prof. Giorgio Spada dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e al prof. Fabio Polonara dell'Università Politecnica delle Marche (prot. 473 del 10 gennaio 2014);
 - Vista la convocazione della Commissione spin-off (prot. 476 del 10 gennaio 2014);
 - Considerato il parere positivo della Commissione, trasmesso al Direttore Generale con lettera prot. 927 del 17 gennaio 2014;
 - Visto il parere emesso dalla Commissione spin-off nella riunione del 14 gennaio 2014 e trasmesso al Direttore Generale con lettera prot. 927 del 17 gennaio 2014, con il quale la Commissione stessa rileva la necessità di integrazione del progetto presentato nel Business Plan, con riguardo ai seguenti aspetti:
 - Prevedere, in relazione all'art. 8 del Business Plan, l'impegno da parte dello spin-off a reperire le ulteriori professionalità necessarie alla sua attività anche tra i laureati, i dottorandi e i dottori di ricerca dell'Ateneo, e non soltanto del DiSTeVA (come attualmente riportato nel documento);
 - specificare in maggior dettaglio, in relazione all'art. 6 del Business Plan, gli output dell'attività svolta, con un elenco di prodotti e servizi erogati;
 - prevedere nel piano economico-finanziario l'accesso a un finanziamento o l'accensione di linee di credito o fidi bancari, eventualmente necessari per sostenere lo sviluppo dello spin-off nel tempo;
 - specificare, in relazione all'art. 4.1 del Business Plan, come il vantaggio, rispetto alle imprese concorrenti, dei costi ridotti connessi all'uso dei laboratori possa essere mantenuto nel tempo, oltre il periodo di incubazione;
 - Considerate le integrazioni fornite dai proponenti in allegato alla lettera prot. 1071 del 20 gennaio 2014 ("Nota integrativa" allegata alla presente delibera);
 - Accertato il parere positivo espresso dal Senato Accademico con delibera n. 18 del 21 gennaio 2014;
 - Accertata l'approvazione del Consiglio di Amministrazione espressa con delibera n. 20 del 24 gennaio 2014;
 - Visto l'atto di trasformazione della società G.E.S.T. – Geo Energy Solution & Technologies S.R.L.S. in società GeoInTech s.r.l. registrato presso il Notaio Paladini e portante data 12 maggio 2014 (Repertorio N.25.177 - Raccolta N.12.940)
 - Visto l'atto di cessione di quote di s.r.l. da parte dei soci della società GeoInTech s.r.l. all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, registrato presso il Notaio Paladini e portante data 20 giugno 2014 (Repertorio N.25.208 - Raccolta N.12.966)
 - Vista la delibera n. 123 del 29 ottobre 2014 del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente, con la quale si approva il testo della convenzione quadro
-

Delibera n. **245/2014** del Consiglio di Amministrazione del **21/11/2014**

pag. 3/8

per la regolamentazione dei rapporti tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente e la Società di Spin-off GeoInTech. s.r.l. per il primo triennio di attività della Società;

- Ai sensi dell'art. 11 del già citato Regolamento per la costituzione di Spin-Off dell'Università e per la partecipazione del personale dell'Ateneo alle attività degli stessi;
- Sentito il Direttore Generale;

delibera

di approvare la proposta di convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e la società spin-off GeoInTech srl nel testo seguente:

**CONVENZIONE QUADRO
TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO - DISTEVA
E LO SPIN-OFF GEO.IN.TECH. SRL**

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente (DiSTeVA) con sede a Urbino, via Saffi n. 2, Codice Fiscale n. 82002850418, Partita Iva n. 00448830414 (di seguito denominata Università) nella persona del suo Rettore prof. Viliberto Stocchi

E

Lo Spin-off Geo.In.Tech. s.r.l. con sede a Sassocorvaro in via Provinciale Fogliense n. 3 bis, Partita Iva n. 02494800416 (di seguito denominato Società) nella persona del suo legale rappresentante dott. Filippo Piscaglia

- Premesso che la Società costituisce uno Spin-off dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, ai sensi del "Regolamento per la costituzione di spin-off dell'Università e per la partecipazione del personale dell'ateneo alle attività degli stessi" emanato con D.R. n. 259/2013 del 5 giugno 2013, nel quale l'Università è titolare di una quota di partecipazione pari al 10% del capitale sociale;
- Visto l'art. 11 del citato Regolamento sugli Spin-off accademici e industriali, che prevede che i rapporti tra l'Università e le Società di Spin-off siano stabiliti su base contrattuale;
- Valutato l'interesse per l'Università a sostenere tale iniziativa nella fase di incubazione, anche ospitando presso le proprie strutture imprese di Spin-off al fine di incrementare le sinergie;
- Visto il parere positivo del Senato Accademico (delibera n. 18 del 21 gennaio 2014) ai sensi dell'art. 9 comma 4 del citato Regolamento;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università (n. 20 del 24 gennaio 2014) con cui è stato approvato il progetto di costituzione dello Spin-off;

Tutto ciò premesso come parte integrante e sostanziale della presente convenzione

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Delibera n. **245/2014** del Consiglio di Amministrazione del **21/11/2014**

pag. 4/8

Art. 1 – OGGETTO

Oggetto della presente convenzione è la regolamentazione dei rapporti tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente e la Società di Spin-off Geo.In.Tech. s.r.l. per il primo triennio di attività della Società. In particolare sono regolamentati i rapporti commerciali tra le parti e sono definite le modalità di utilizzo, da parte della Società, degli spazi, delle attrezzature, degli arredi e degli altri servizi e beni materiali e immateriali, di cui agli allegati 1 e 2, che l'Università intende mettere a disposizione per favorire lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto della Società.

Art. 2 – RAPPORTI DI NATURA COMMERCIALE PER PRESTAZIONI SCIENTIFICHE ED ANALISI

La Società si impegna a commissionare all'Università l'esecuzione delle prestazioni scientifiche che non sia nelle condizioni di effettuare autonomamente e che il DiSTeVA sia in grado di fornire. Ciò riguarda in particolare le attività analitiche inserite nel tariffario ufficiale DiSTeVA pubblicato sul sito web dell'Università ed ogni altra eventuale prestazione scientifica eseguibile dalla struttura dipartimentale.

Per le analisi che si renderanno di volta in volta necessarie il rappresentante legale di Geo.In.Tech. s.r.l. o persona da questi delegata invierà una comunicazione scritta al Direttore DiSTeVA con l'indicazione della tipologia e del numero delle determinazioni richieste e dei tempi di consegna dei risultati. Il Direttore DiSTeVA effettuerà una rapida ricognizione interna allo scopo di verificare la disponibilità dei laboratori del Dipartimento ad erogare il servizio, compatibilmente con il regolare svolgimento delle attività istituzionali. In caso affermativo, il Direttore DiSTeVA comunicherà alla Società la propria disponibilità e la Società emetterà un ordine di acquisto al Dipartimento; in caso ci siano difficoltà ad assicurare il servizio nei tempi o con le modalità richieste, la comunicazione negativa del Direttore DiSTeVA autorizzerà la Società a rivolgersi autonomamente ad altro soggetto idoneo.

Le tariffe che saranno applicate ai suddetti rapporti commerciali saranno quelle previste dal tariffario ufficiale DiSTeVA, con applicazione di una percentuale di sconto da concordare di volta in volta.

Il DiSTeVA potrà concedere allo Spin-off una priorità nello svolgimento delle attività analitiche a tariffario rispetto ad altre richieste esterne di prestazioni tariffate, fatti salvi gli obblighi in capo al Dipartimento inerenti la tempistica di quelle prestazioni analitiche che siano oggetto di convenzioni per attività conto terzi già stipulate con altri soggetti esterni.

Art. 3 – UTILIZZO DEGLI SPAZI, DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI

L'Università, in qualità di struttura ospitante, si impegna a:

- a. concedere alla Società – compatibilmente con le proprie esigenze didattiche e di ricerca e per le finalità indicate all'art. 1, l'uso gratuito degli spazi (Allegato n. 1 alla presente convenzione) e degli arredi individuati (Allegato n. 2); i suddetti spazi potranno essere adibiti dalla Società a propria sede operativa, fatta salva la possibilità di loro utilizzo da parte del Dipartimento per lo svolgimento di attività istituzionale.
- b. provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, degli impianti generali e delle attrezzature messe a disposizione della Società; restano a carico della struttura ospitante: le utenze (energia elettrica, acqua, riscaldamento), gli adempimenti relativi agli interventi strutturali, di messa a norma e di manutenzione, necessari per assicurare, ai sensi delle vigenti normative, la sicurezza delle infrastrutture e dei relativi impianti;

Delibera n. **245/2014** del Consiglio di Amministrazione del **21/11/2014**

pag. 5/8

- c. permettere l'accesso del personale della Società o operante per conto della stessa con le stesse regole vigenti per il personale universitario, previa trasmissione con congruo anticipo da parte della Società al Dipartimento di apposito elenco nominativo e previo nulla osta del Direttore DiSTeVA.

La Società si impegna a utilizzare e conservare con diligenza i beni immobili e mobili, gli arredi e le pertinenze concessi in uso alla stessa dalla presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie, ed a restituire gli stessi alla scadenza della convenzione, in stato di buona conservazione, in rapporto al deperimento naturale dovuto all'usura ed a provvedere a rimborsare le spese per riparazioni conseguenti a danni arrecati con l'utilizzazione non corretta dei beni.

La Società, qualora ravvisasse, per la realizzazione degli scopi dello Spin-off, l'esigenza di apportare a proprio carico, migliorie, anche di tipo impiantistico alle strutture e/o alle attrezzature concesse in uso alla stessa, dovrà presentare al responsabile della struttura ospitante la relativa richiesta, corredata da un progetto di massima o studio di fattibilità o dal progetto esecutivo, se richiesto dall'Ateneo, elaborati da professionisti qualificati.

Il responsabile della struttura ospitante – a seguito di opportune valutazioni in relazione anche alle attività ed agli obiettivi della struttura stessa e previa verifica tecnica ed approvazione degli interventi potrà rilasciare apposita autorizzazione scritta.

La Società, in tal caso, sarà responsabile della realizzazione dei suddetti interventi dei quali sosterrà integralmente i costi, e sarà tenuta:

- prima della loro esecuzione, all'acquisizione delle autorizzazioni eventualmente occorrenti da parte degli enti territoriali competenti;
- alla fine dei lavori, alla consegna all'Università delle necessarie dichiarazioni e certificazioni di conformità degli impianti e dei materiali impiegati, dei certificati di collaudo e delle ulteriori documentazioni prescritte dalle vigenti normative.

Resta fermo in capo al responsabile della struttura ospitante ogni potere di vigilanza e controllo sulla conformità dell'esecuzione dei lavori a quanto autorizzato.

Le migliorie tecnico-impiantistiche realizzate dalla Società, alla scadenza della convenzione, rimarranno nel patrimonio dell'Ateneo, senza alcun onere a carico dello stesso.

Art. 4 – UTILIZZO DEL MARCHIO “SPIN-OFF DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO” E DEL LOGO DELL'UNIVERSITÀ

L'Università si impegna a concedere alla Società la licenza d'uso, in Italia e all'estero, del marchio “Spin-off dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo” e del logo dell'Università, come individuato nell'allegato n. 3, per un periodo di tre anni rinnovabile alle seguenti condizioni:

- la concessione è a titolo gratuito;
- l'Università conserva il diritto di utilizzare il marchio e il logo per qualunque uso e finalità, potendo esercitare, tra l'altro, la facoltà di concedere liberamente l'utilizzo anche ad altri soggetti ed in particolare ad altre società spin-off da costituirsi;
- la licenza non comprende l'uso di eventuali nuovi distintivi adottati e/o registrati dall'Università in derivazione dal logo oggetto dell'attribuzione;
- l'Università si impegna a fornire alla Società tutta la documentazione in suo possesso, necessaria all'uso e alla riproduzione del logo;
- l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo costituisce grave ed importante inadempimento ai fini del recesso da parte dell'Università.

Delibera n. **245/2014** del Consiglio di Amministrazione del **21/11/2014**

pag. 6/8

La Società riconosce che il marchio e il logo sono di proprietà piena ed esclusiva dell'Università e non è autorizzata a subcedere a terzi l'uso dei medesimi.

La Società si obbliga a far uso del marchio e del logo esclusivamente come complemento della propria denominazione, al fine di rappresentare il proprio rapporto di "derivazione universitaria". L'utilizzo del marchio e del logo pertanto sono consentiti nei limiti in cui essi servano per l'identificazione dell'origine e della natura dell'impresa.

La Società si impegna, altresì, a garantire ed a tenere indenne l'Università da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo improprio del marchio e del logo da parte della Società stessa. L'utilizzo del marchio e del logo non dovrà recare pregiudizio e/o turbativa all'immagine dell'Università. A tal fine, la Società dovrà consentire all'Università, secondo tempi e modalità stabiliti da quest'ultima, ed in ogni momento durante la validità della presente convenzione, di esercitare un controllo quali-quantitativo sull'utilizzo del marchio e del logo da parte della Società. La Società non ha facoltà di depositare all'estero il marchio e il logo in oggetto o loro possibili derivazioni.

La Società si impegna sin d'ora segnalare immediatamente all'Università qualsiasi fatto o atto di terzi che possa costituire violazione reale o potenziale dei diritti sulla titolarità del marchio o del logo, riferendo ogni contestazione, reclamo o diffida in merito all'uso dei medesimi, come pure qualsiasi contraffazione di cui sia venuta a conoscenza adottando a proprie spese, in accordo con l'Università, tutte le necessarie misure a tutela del segno distintivo.

Nel caso in cui la validità o la titolarità del marchio e del logo fossero oggetto di contestazione da parte di terzi, l'Università provvederà direttamente ed a proprie spese al procedimento di difesa, ferma la facoltà della Società di assumere iniziative giudiziarie ed extra-giudiziarie a tutela, direttamente ed a proprie spese, informandone altresì l'Università che potrà valutare l'opportunità di una adesione ad adiuvandum alle iniziative con fumus di fondatezza.

Le parti si presteranno conseguentemente reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del marchio e del logo, fermo restando la piena autonomia e discrezionalità dell'Università nell'adozione di ogni misura che riterrà opportuna ai fini di quanto sopra indicato.

Art. 5 – UTILIZZO DI ALTRI SERVIZI

L'Università si impegna a concedere gratuitamente alla Società, su eventuale richiesta scritta, la possibilità di fruire dei servizi collegati al proprio server (posta elettronica, pagina Web dello spin-off, ecc.).

Art. 6 – ULTERIORI OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

La Società si impegna altresì a:

- a. non svolgere attività in concorrenza con quella istituzionale dell'Università;
- b. provvedere a idonea copertura assicurativa del proprio personale per la responsabilità civile verso terzi;
- c. garantire idonea copertura assicurativa per incendio, furto e danneggiamento di beni di proprietà della Società stessa eventualmente utilizzati presso le strutture dell'Università;
- d. garantire il corretto impiego delle apparecchiature informatiche concesse in uso dall'Università nel pieno rispetto della normativa vigente, con particolare riguardo alla normativa in materia di trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003);

Delibera n. **245/2014** del Consiglio di Amministrazione del **21/11/2014**

pag. 7/8

- e. attenersi, per quanto concerne l'accesso alle strutture dell'Università da parte del personale operante nella Società, alle disposizioni ed agli orari previsti dalla struttura ospitante per l'accesso ai suoi locali salvo specifica autorizzazione all'accesso in orari diversi da parte del responsabile della struttura stessa.

La Società porrà in essere tutte le misure idonee ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni previste in materia dall'Ateneo.

La Società, infine, si impegna a reperire le ulteriori professionalità necessarie alla sua attività anche tra i laureati, i dottorandi e i dottori di ricerca del Dipartimento DiSTeVA con lo scopo di svolgere una funzione di ponte tra il percorso universitario e il mondo del lavoro e anche per favorire un futuro cambio generazionale tra i quadri e dirigenti della Società.

Art. 7- DURATA

La presente convenzione ha durata pari a tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Alla scadenza, ovvero in caso di scadenza anticipata della presente convenzione, i materiali ed i beni inventariabili della Società, ivi comprese le attrezzature facilmente separabili a spese della Società e senza danni per la struttura ospitante, dovranno essere ritirati salvo una loro cessione in comodato d'uso o in proprietà all'Università.

Con riferimento alle migliorie tecnico-impiantistiche si rinvia a quanto previsto all'art. 3 ultimo periodo della presente convenzione.

Art. 8 - EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Per lo svolgimento delle prestazioni di cui all'art. 2 la Società si impegna a riconoscere all'Università i singoli corrispettivi previsti dal tariffario DiSTeVA in vigore al momento della richiesta, con le percentuali di sconto applicate nelle modalità di cui all'art. 2. Tali importi verranno pagati dalla Società a fronte di regolari fatture emesse dall'Università al momento della trasmissione dei risultati analitici, entro 60 giorni d.f.f.m.

I corrispettivi per le ulteriori prestazioni scientifiche di cui all'art. 2 non previste dal tariffario DiSTeVA, verranno definiti di volta in volta tra le parti con appositi contratti.

Art. 9 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA: LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136

Le parti si impegnano a rispettare le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

I pagamenti in dipendenza del presente contratto sono effettuati esclusivamente tramite bonifico sul seguente conto corrente bancario o postale dedicato al presente contratto:

- Banca delle Marche S.p.A. – Servizio tesoreria
 - Codice IBAN: IT78 I060 5568 7000 0000 0013 137 specificando le motivazioni;
 - Dati identificativi del soggetto delegato per l'Università ad operare sul conto corrente dedicato:
 - Nome – Cognome: Omissis - data di nascita: Omissis – luogo di nascita: Omissis -
 - residenza: Omissis - qualifica Direttore Generale.
- Situazione contributiva Università:
- INPS sede di Pesaro matricola 5905404034;
 - INAIL sede di Pesaro matricola 5822467.

Art. 10 - RECESSO

Delibera n. **245/2014** del Consiglio di Amministrazione del **21/11/2014**

pag. 8/8

Le parti hanno il diritto di recedere dalla presente convenzione in qualunque momento, dandone comunicazione con preavviso di mesi sei, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Università è responsabile del trattamento dei dati personali inerenti le proprie attività istituzionali, la cui titolarità compete all'Università.

La Società è titolare esclusivo del trattamento dei dati personali inerenti le attività dello spin-off con conseguente obbligo a proprio carico del rispetto della normativa vigente.

Sarà cura dell'Università e della Società concordare, nell'ambito delle intese di cui all'art. 3 della presente convenzione, anche gli aspetti connessi alla tutela della privacy inerente all'uso promiscuo delle strumentazioni informatiche, definendo nel dettaglio gli obblighi gravanti su ciascuna delle parti.

Art. 12 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le norme legislative e i regolamenti vigenti in materia.

Art.13 - SPESE DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE

La presente convenzione, redatta in bollo in duplice copia, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico della Società, mentre le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art. 14 - CONTROVERSIE

Il Foro competente è quello di Urbino, salvo il ricorso alla procedura del disposto del D.Lgs 04.03.2010, n. 28 in attuazione della legge 18.08.2009, n. 69.

Urbino,

Il Rettore

Il Legale rappresentante della Società

APPROVAZIONE SPECIFICA

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. i contraenti approvano specificatamente quanto previsto nell'art. 14 della presente convenzione.

Urbino,

Il Rettore

Il Legale rappresentante della Società